

SEPARAZIONE E DIVORZIO DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

Ufficio di competenza: Stato Civile

L'art. 12 della legge n. 162/2014, prevede, a decorrere dal 11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Presupposti per la domanda di divorzio (L. 6.05.2015, n. 55):

nelle separazioni giudiziali: dodici mesi

nelle separazioni consensuali: sei mesi

Ai coniugi è data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all'ufficiale dello stato civile del Comune:

- di residenza di uno dei coniugi,
- in cui è iscritto l'atto matrimonio a seguito di celebrazione
- in cui è trascritto l'atto di matrimonio celebrato con rito religioso
- in cui è trascritto l'atto di matrimonio celebrato all'estero

Requisiti per chi si può avvalere di questa modalità semplificata:

Tutte quelle coppie che:

- non abbiano figli minori;
- non abbiano figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
- non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n.104/1992);
- non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
- raggiungano l'accordo senza alcuna clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale. L'accordo può contenere pattuizioni aventi per oggetto l'assegno periodico assegno di mantenimento e divorzile. (Circolare Ministero n. 6/2015)

In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita con l'assistenza di almeno un avvocato per parte.

Come avviare la procedura

Rivolgersi all'ufficiale di stato civile per chiedere informazioni sulla documentazione occorrente, sottoscrivendo successivamente, da parte di entrambi i coniugi, specifico modulo per conferire i dati per l'acquisizione dei documenti.

Acquisiti i documenti necessari, l'ufficiale di stato civile fisserà un appuntamento per sottoscrivere l'accordo.

Sottoscrizione dell'accordo e sua conferma:

Il giorno dell'accordo, l'ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, secondo le condizioni pattuite. Compilato e sottoscritto l'accordo viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso.

Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all'ufficiale di stato civile per confermare l'accordo.

La mancata comparizione nel giorno concordato, senza giustificato motivo, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell'accordo.

Documenti da presentare

- Documenti di identità;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini della richiesta congiunta
- Ricevuta del versamento di € 16.00 quale diritto fisso (da versare presso la Tesoreria oppure con bonifico bancario)

Dove presentare la documentazione

è preferibile consegnare a mano presso lo Sportello Unico per il cittadino – Via Palazzo di Città 10 oppure:

mail a protocollo.chieri@pcert.it

Costi del procedimento

Il procedimento prevede un costo massimo di Euro 16,00, da versare all'atto della firma dell'accordo.

Decorrenza degli effetti

Nei casi di separazione e divorzio, l'efficacia si avrà con la conferma dell'accordo, non prima di 30 giorni dalla firma dell'accordo. Gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell'accordo.

Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l'accordo è immediatamente efficace.

Per informazioni: Sportello unico per il cittadino - 0119428261